

- L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro della Regione, Luigi Bertschy, richiama:
- l'Accordo del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica", (Rep. atti n. 99/CSR) in cui si prevede che le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle "Linee Guida allegate";
 - l'Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" (Rep. atti n. 7/CSR);
 - l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, di adozione delle "Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" (Rep. atti n. 86/CSR) ove si prevede che le Regioni e le Province autonome recepiscano nelle proprie normative i contenuti delle linee Guida, ove esse siano più favorevoli alle previgenti disposizioni;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1898 del 28 dicembre 2017, avente ad oggetto "Approvazione del documento recante "Disciplina in materia di tirocini", in conformità agli accordi, ai sensi dell'art.4 del d.lgs. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in data 25 maggio 2017, 5 agosto 2014 e 22 gennaio 2015. Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2017, n. 669.";
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1604 del 22 novembre 2019, recante "Approvazione del documento recante "Disciplina in materia di tirocini extracurricolari", in conformità agli accordi, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in data 5 agosto 2014, 22 gennaio 2015 e 25 maggio 2017. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1898 del 28 dicembre 2017.".

Evidenzia che la Regione è da sempre impegnata nel promuovere tutte le misure di politica attiva volte a sostenere l'occupazione, tra le quali riveste un ruolo importante il tirocinio extracurricolare, caratterizzato da un periodo di apprendimento e formazione nei luoghi di lavoro, che permette di realizzare un percorso di approfondimento professionale e pratico.

Precisa che, a seguito di un biennio circa di applicazione della disciplina approvata con la summenzionata DGR 1604/2019, appare opportuno modificare e integrare alcuni articoli della medesima, soprattutto alla luce dei principali temi discussi in sede di coordinamento tecnico nazionale delle Regioni e delle problematiche emerse a seguito dell'applicazione della disciplina adottata nel 2019.

Specifica che è quindi necessario continuare il processo di miglioramento e aggiornamento della regolamentazione dei tirocini extracurricolari, intrapreso con la DGR 1604/2019, al fine di perseguire la qualità degli obiettivi formativi e, contestualmente, contenere il più possibile il rischio di distorsione sull'utilizzo dello strumento di tirocinio extracurricolare.

Precisa che si intendono apportare modifiche alle sezioni A e C del testo approvato con la DGR 1604/2019, ed evidenzia l'intenzione di inserire nello stesso la sezione D concernente i tirocini estivi extracurricolari, procedendo quindi a rappresentarne la disciplina.

Dà atto che il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione ha predisposto un nuovo documento, che recepisce le modifiche da apportare e che è allegato alla presente deliberazione.

Precisa che, stante la notevole portata delle modifiche introdotte, si ritiene opportuno procedere

all'integrale sostituzione del testo approvato con DGR 1604/2019.

Dà atto che il documento è stato illustrato e discusso in data 7 maggio 2021 al Consiglio delle politiche del lavoro, che ha espresso parere favorevole.

Segnala l'opportunità di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali eventuali modifiche non sostanziali del documento in oggetto che si dovessero rendere necessarie.

Evidenzia, relativamente alla ricaduta in termini di spesa, che l'attivazione dei tirocini di cui:

- alle sezioni A, B e C dell'allegato alla presente deliberazione, non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- alla sezione D dell'allegato alla presente deliberazione, per il 2021, è a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, e su proposta del medesimo;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

dato atto che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito del programma n. 15.002 – Formazione Professionale, attribuisce al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della legge regionale 22/2010;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi richiamati in premessa, la nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari, di cui al documento allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, che annulla e sostituisce la disciplina approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1604 del 22 novembre 2019;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1604 in data 22 novembre 2019, stabilendo che i tirocini avviati ai sensi della relativa disciplina restino comunque regolati dalla stessa fino alla scadenza prevista nei progetti formativi individuali;
3. di dare atto che l'attivazione dei tirocini di cui:
 - a. alle sezioni A, B e C dell'allegato alla presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 - b. alla sezione D dell'allegato alla presente deliberazione, per il 2021 comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. di prenotare la spesa pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), relativa alla lettera b) di cui al punto precedente, sul capitolo U0025687 (Tirocini estivi per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado a valere sul PPL) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di stabilire che il documento allegato alla presente deliberazione sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla voce “Lavoro”;
6. di dare atto che la liquidazione delle somme relative alle indennità dei tirocini di cui alla sezione D dell'allegato alla presente deliberazione avverrà entro il 31 dicembre 2021.

Disciplina in materia di tirocini extracurricolari

SEZIONE A

Articolo 1

Finalità, tipologie e destinatari

1. La Regione disciplina e promuove il tirocinio quale misura formativa di politica attiva del lavoro, ai sensi delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio 2017.
2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni ed occorre avere assolto l'obbligo di istruzione.
3. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.
4. Le presenti disposizioni disciplinano i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
 - a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
 - b) lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - e) soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999; persone svantaggiate, ai sensi della legge 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo 286/1998; vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 24/2014; cittadini in situazione di svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari.
5. La presente disciplina si applica anche agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, ma diversamente denominati, qualora non espressamente disciplinati con atti o normativa regionale e rivolti a persone svantaggiate o ai disabili.

6. Ai cittadini comunitari provenienti da paesi dell'Unione Europea nonché ai cittadini stranieri non comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, presenti sul territorio regionale in condizione di regolarità, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni A) e B).
7. Ai tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione (es: i tirocini realizzati nell'ambito di Erasmus Plus, del programma Eurodyssée promosso dall'ARE, l'Assemblea delle Regioni d'Europa) e similari, si applicano le regole dei relativi programmi o accordi transnazionali, fatta salva l'applicazione della presente disciplina in assenza di norme o disposizioni specifiche.
8. Non rientrano tra le materie oggetto della presente disciplina:
 - a) i tirocini curricolari, anche nella modalità di tirocinio estivo promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
 - b) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
 - c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
 - d) i tirocini per soggetti extracomunitari, promossi all'interno delle quote d'ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".
9. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione".
10. La Regione, al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini a favore di lavoratori disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, delle persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991, dei soggetti contemplati nel Piano di Politiche del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria, può definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe alla disciplina di cui alla presente sezione.
11. Si può svolgere un tirocinio in costanza di rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti (massimo 48 ore) di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
12. La Regione, per il tramite del Dipartimento competente, si riserva la facoltà di disciplinare in apposito atto gli aspetti di dettaglio relativi ai tirocini di cui alla presente sezione.

Articolo 2

Durata del Tirocinio

1. La durata massima dei tirocini non può essere superiore a 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi, per una durata complessiva non superiore a 12 mesi, previa motivata richiesta autorizzata dalla

struttura regionale competente per i destinatari di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a), b), c) e d). Per i soli soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), la durata dei tirocini non può essere superiore a 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi, per una durata complessiva non superiore a 24 mesi, previa motivata richiesta autorizzata dalla struttura regionale competente.

2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi. Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del progetto formativo e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tale quella protratta per una durata pari o superiore a 10 giorni consecutivi decorrenti dall'evento traumatico o da quello morboso. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni consecutivi e per un periodo non superiore a 45 giorni consecutivi. I periodi di chiusura aziendale inferiori a 15 giorni non sono calcolati ai fini della percentuale necessaria di presenza che il tirocinante deve assicurare.
5. I periodi di sospensione e di chiusura di cui al comma 4 non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio di cui al comma 1. I periodi di sospensione inferiori a 10 giorni per malattia o per altre tipologie di assenza giustificata concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi di cui al comma 1.
6. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi previsti dal progetto individuale. L'interruzione del tirocinio va comunicata in forma scritta agli altri soggetti coinvolti.
7. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
8. Il tirocinio può essere attivato per un impegno settimanale fino ad un massimo di 40 ore e comunque nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Articolo 3

Soggetti promotori

1. I soggetti promotori sono garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto individuale. Possono promuovere i tirocini:
 - a) la struttura regionale competente in materia di formazione e lavoro, i Centri per l'Impiego, il Centro Orientamento e il Centro per il diritto al lavoro disabili e svantaggiati;
 - b) i soggetti accreditati a livello regionale per l'erogazione dei servizi per il lavoro;
 - c) i soggetti accreditati a livello regionale per la formazione professionale e l'orientamento;
 - d) gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'Alta formazione artistica e musicale;
 - e) le fondazioni di istruzione tecnica superiore (I.T.S.);

- f) le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - g) le comunità terapeutiche e le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali;
 - h) la struttura regionale competente in materia di politiche sociali e l'Azienda sanitaria locale, relativamente a quanti abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
 - i) l'Agenzia nazionale per il lavoro (A.N.P.A.L).
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. In tali casi, l'indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro. Anche altri Ministeri, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini.

Articolo 4

Ruolo del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore deve:
- a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
 - b) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante deve attenersi;
 - c) individuare un tutor per il tirocinante, scelto tra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate ai compiti da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo e il buon andamento dell'esperienza di tirocinio;
 - d) provvedere alla predisposizione del progetto formativo, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante nonché al rilascio, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, dell'attestazione finale, specificando le competenze eventualmente acquisite;
 - e) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e di monitoraggio;
 - f) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto formativo, o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Articolo 5

Soggetti ospitanti

1. Per soggetto ospitante il tirocinio si intende la persona fisica o il soggetto giuridico, di natura pubblica o privata, operante in qualsiasi settore di attività – fatta eccezione per il lavoro domestico - ivi comprese le Associazioni e le Fondazioni, queste ultime con almeno un dipendente.

2. I soggetti ospitanti devono avere sede legale e/o unità produttiva sul territorio regionale per lo svolgimento del tirocinio. La sede di svolgimento dei tirocini deve essere situata sul territorio regionale.
3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi.
4. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sul collocamento mirato di cui rispettivamente al decreto legislativo 81/2008 e alla legge 68/1999 e loro successive modificazioni.

Articolo 6

Ruolo del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve:
 - a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso per la definizione del progetto formativo;
 - b) designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale, ad esclusione degli apprendisti. Il tutor può essere anche il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
 - c) effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmetterle anche al soggetto promotore, ivi comprese quelle relative agli infortuni;
 - d) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
 - e) consentire il libero accesso del tutor del soggetto promotore e collaborare con lo stesso nella verifica dell'andamento del tirocinio;
 - f) esprimere una valutazione dell'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
 - g) collaborare attivamente alla progressiva stesura del dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'attestazione finale di cui all'articolo 16;
 - h) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del sopra citato decreto;
 - i) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate, oltre ai dispositivi di sicurezza previsti per legge.

Articolo 7

Limiti di attivazione e premialità

1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso l'unità operativa del soggetto ospitante è determinato come segue:

- a) unità operative senza dipendenti e imprese individuali: un tirocinante;
 - b) unità operative con un numero di dipendenti fino a cinque: un tirocinante;
 - c) unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: massimo due tirocinanti;
 - d) unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: numero di tirocinanti non superiore al dieci per cento dei dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la data di scadenza del contratto sia posteriore alla data di fine del tirocinio. Si considerano, inoltre, i soci che svolgono attività regolare nell'impresa, che abbiano in corso rapporti di durata superiore ad un anno e che percepiscano per l'attività svolta un compenso diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Sono esclusi dal calcolo gli apprendisti.
3. Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un'impresa individuale e/o senza dipendenti, il datore di lavoro/titolare deve seguire l'attività del tirocinante in modo costante.
4. I soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono attivare tirocini oltre la quota di contingentamento del 10% di cui al comma precedente previa stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato:
- un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
- I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.
5. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, le persone svantaggiate, ai sensi della legge 381/1991, i cittadini in situazioni di svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari.
- Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curricolari ed extracurricolari.
6. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, i soggetti ospitanti non devono avere effettuato, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e nella stessa unità operativa:
- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - b) licenziamenti collettivi;
 - c) licenziamento per fine appalto;

- d) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
7. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
8. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.
9. I professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate non possono ospitare tirocini extracurricolari per attività riservate alla professione.
10. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
11. I tirocinanti non possono:
- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
12. Il tirocinio non può essere utilizzato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, salvo nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f).
13. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
14. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
15. Nei casi in cui l'indennità di tirocinio venga corrisposta da un ente pubblico, è vietata l'attivazione di tirocinio qualora esista rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado tra tirocinante e membro/i della compagine societaria.
16. Il soggetto ospitante non può attivare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista all'articolo 2.

Articolo 8

Compiti del tirocinante

1. Il tirocinante deve:

- a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali, informando tempestivamente l'azienda ospitante ed il soggetto promotore in caso di assenza e giustificandola al rientro;
- b) seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza relativa all'attività del tirocinio;
- c) rispettare la normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) qualora il tirocinio si svolga presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l'azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) qualora il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dai singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio;
- f) rispettare gli obblighi legati alla rilevazione delle presenze.

Articolo 9

Tutoraggio

1. Il tutor del soggetto promotore è responsabile della coerenza ed adeguatezza del Progetto Formativo e garante della sua corretta realizzazione.
2. Il tutor del soggetto promotore:
 - a) elabora, in collaborazione con il soggetto ospitante, il Progetto Formativo individuale del tirocinio;
 - b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
 - c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;
 - d) provvede alla composizione del Dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, nonché alla predisposizione dell'attestazione finale di cui all'articolo 16;
 - e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
 - f) effettua le necessarie visite "in loco" finalizzate a monitorare l'andamento del tirocinio;
 - g) verifica la regolarità del registro presenze, cartaceo o elettronico.
3. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite può essere derogato per i tirocini attivati dai Centri per l'impiego.
4. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.

5. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di quattro tirocinanti contemporaneamente.
6. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
7. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività, ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del Progetto Formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) garantisce la corretta compilazione del registro presenze, cartaceo o elettronico;
 - d) collabora attivamente alla composizione del dossier individuale nonché alla predisposizione dell'attestazione finale.
8. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
 - a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento del tirocinante;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo come definito dal relativo progetto, attraverso modalità di verifica "in itinere" e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta.

Articolo 10

Modalità di attivazione

1. Il tirocinio è avviato sulla base di una Convenzione, che contiene i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'intervento e gli obblighi cui sono tenuti.
2. La Convenzione, redatta sulla base del modello approvato con provvedimento del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, deve essere compilata e sottoscritta sulla piattaforma informatica dedicata sul sito www.lavoroperte.regione.vda.it.
3. La Convenzione, fatte salve eventuali esenzioni disposte ai sensi della normativa vigente, è soggetta a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante. Sono esenti dall'apposizione della marca da bollo le Convenzioni stipulate tra soggetto promotore e soggetto ospitante, qualora rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 16, allegato B, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 642/1972. La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo qualora una delle parti sia un'Università.
4. La Convenzione può essere riferita a più tirocini, anche distribuiti in un arco temporale da indicare nella convenzione stessa, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 7.
5. Alla Convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo per ciascun tirocinante (PFI), concordato fra quest'ultimo, il soggetto promotore e il soggetto ospitante e contenente l'indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione, nonché il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è

tenuto ad osservare in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. Il PFI, redatto sulla base del modello approvato con provvedimento del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, deve essere compilato e sottoscritto sulla piattaforma informatica dedicata sul sito www.lavoroperte.regione.vda.it.

6. Compatibilmente con le attività oggetto del percorso formativo e qualora ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi formativi, è possibile realizzare il tirocinio con modalità a distanza. In tal caso, il PFI deve precisare le attività che devono essere svolte con tale modalità, il relativo periodo di realizzazione, gli obiettivi che devono essere raggiunti, nonché i mezzi di tracciamento dell'attività svolta.
7. In caso di malfunzionamento o non funzionamento del Portale Lavoro per te, il soggetto promotore, previa comunicazione alla Regione, predispone e trasmette i documenti di cui ai commi 2 e 4 con l'ausilio di altri mezzi (pec, posta, fax, ecc.).
8. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche *in itinere*, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali da inserire nel Dossier individuale, secondo il modello approvato con provvedimento del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, anche ai fini della stesura dell'attestazione finale di cui all'articolo 16.
9. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legge 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge 99/2013, in caso di soggetto ospitante multi localizzato e di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa in vigore nella sede legale del soggetto ospitante. Qualora il soggetto ospitante scelga una disciplina diversa per un tirocinio attivato presso una unità operativa situata in Valle d'Aosta, deve comunicare alla Regione la scelta operata.

Articolo 11

Indennità di partecipazione e rimborsi spese

1. Il tirocinante ha diritto ad un'indennità di partecipazione al tirocinio non inferiore a 600,00 Euro lordi mensili per un impegno pari a 40 ore settimanali. Tale importo è proporzionalmente ridotto in relazione all'impegno del tirocinante, fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali. Qualora il tirocinio sia attivato in relazione a particolari figure professionali il cui impegno settimanale sia inferiore alle 20 ore, l'importo può essere ulteriormente ridotto, dandone adeguata motivazione nella Convenzione. I soggetti coinvolti possono comunque concordare indennità di importo superiore.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione al tirocinio pari ad almeno il 70% della durata del tirocinio prevista dal Progetto Formativo, calcolata su base mensile. Se la partecipazione è inferiore al 70% della durata del tirocinio, al tirocinante viene corrisposta l'indennità proporzionata all'effettiva durata.
3. Non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione per i periodi di sospensione e chiusura di cui all'articolo 2, comma 4.
4. L'indennità di partecipazione è cumulabile/compatibile con gli ammortizzatori sociali e con il sostegno al reddito.
5. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le

Convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata, nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

6. Ai fini fiscali, l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 917/1986 TUIR). Stante comunque la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
7. È possibile riconoscere ai tirocinanti un rimborso forfetario delle spese di vitto, trasporto ed eventuale alloggio, secondo le modalità definite nella Convenzione.
8. Resta ferma la facoltà della Regione di prevedere agevolazioni atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Articolo 12

Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, nei confronti del tirocinante, il rispetto dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., oltre che per la responsabilità civile verso terzi. Gli obblighi assicurativi sono in capo al soggetto ospitante o al soggetto promotore.
2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, essa definisce nella Convenzione le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'unità operativa in cui è stato attivato il tirocinio, che rientrino tra quelle definite nel Progetto Formativo.
4. In caso di infortunio, l'obbligo di denuncia secondo le modalità indicate dall'INAIL è a carico del soggetto che ha aperto la posizione assicurativa.
5. La Regione può contribuire alla copertura delle garanzie assicurative nell'ambito di progetti specifici.

Articolo 13

Verifica regionale e monitoraggio

1. La Regione verifica l'idoneità e la congruenza alla presente disciplina delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotori ed ospitanti tramite il sistema informativo. Qualora la documentazione risulti incompleta o non idonea la Regione comunica, tramite il sistema informativo, la necessità di correggere le incongruenze riscontrate entro 30 giorni dalla comunicazione, pena l'interruzione del tirocinio.
2. La Regione promuove azioni di monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie, volte a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, lo svolgimento regolare del percorso, nonché gli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio. Degli esiti relativi a tale azione si provvede a dare informazione alle parti sociali.

3. La Regione, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione, pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo:
 - a) reiterazione del soggetto ospitante per la copertura di una specifica mansione;
 - b) cessazioni anomale; attività svolta non conforme al progetto formativo;
 - c) impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato;
 - d) incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore;
 - e) concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
4. Al fine di monitorare l'andamento dei tirocini, è istituita una cabina di regia che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduta dal Coordinatore del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione e composta da due funzionari dello stesso Dipartimento e da due referenti nominati appositamente dagli organismi accreditati ai servizi per il lavoro e/o di formazione.

Articolo 14

Vigilanza e controllo ispettivo

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio nonché le sanzioni previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, sono previste le seguenti sanzioni:
 - a) intimazione della cessazione del tirocinio da parte della struttura competente e interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante per le violazioni non sanabili;
 - b) invito alla regolarizzazione per le violazioni sanabili.
2. In tutti i casi di seconda violazione effettuata nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata pari a 18 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di 24 mesi.
3. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

Articolo 15

Politiche di accompagnamento

1. La Regione può promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché interventi tesi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato.
2. La Regione può definire ulteriori meccanismi e strumenti premiali sia per i soggetti promotori sia per i soggetti ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa.

3. La Regione può prevedere l'erogazione di incentivi economici in regime "*de minimis*" oppure ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 per l'assunzione a tempo indeterminato dei tirocinanti.

Articolo 16

Attestazione delle competenze acquisite

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello approvato con provvedimento del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione.
2. L'attestazione, in un'ottica di spendibilità degli apprendimenti maturati, indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economici di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015.
3. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70% delle ore previste nel progetto formativo.
4. Il Dossier individuale e l'attestazione finale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13/2013, costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, organizzati nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

SEZIONE B

Tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, lett. A e comma 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell'articolo 27, comma 1, lett. F del d.lgs. 286/1998 (Accordo del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica").

Articolo 17

Definizione e tipologia di tirocinio.

1. Le persone straniere residenti all'estero, possono svolgere tirocini formativi e di orientamento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 1, lett. f) del d. lgs. 286/1998 e dell'articolo 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. 394 del 1999, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.
2. I destinatari sono le persone straniere che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia, inclusi i disoccupati e inoccupati.

Articolo 18

Durata dei tirocini.

1. Il tirocinio deve avere una durata minima di almeno tre mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore, da valutare caso per caso nel corso dell'istruttoria condotta dalla struttura competente.
2. La durata non può essere superiore a dodici mesi, proroghe comprese.
3. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

Articolo 19

Soggetti coinvolti.

1. I soggetti coinvolti per la realizzazione di un tirocinio formativo e di orientamento a favore di cittadini non comunitari residenti all'estero sono:
 - a) il soggetto promotore;
 - b) il soggetto ospitante;
 - c) il tirocinante.
2. I soggetti promotori e soggetti ospitanti sono quelli individuati agli articoli 3 e 5.

Articolo 20

Obblighi del soggetto promotore.

1. In aggiunta agli obblighi facenti capo all'articolo 4 ed ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 30, il soggetto promotore è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente:
 - a) il rilascio del visto di ingresso o l'eventuale diniego della rappresentanza diplomatico consolare;
 - b) l'arrivo in Italia del tirocinante.
2. Entro sessanta giorni dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore in collaborazione con il soggetto ospitante si impegna a presentare alla Regione una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.
3. Qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, o nel caso di rinuncia del tirocinante, il soggetto promotore ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

Articolo 21

Obblighi del soggetto ospitante.

1. In aggiunta agli obblighi facenti capo all'articolo 6 il soggetto ospitante, fatte salve eventuali diverse disposizioni relative a specifici Programmi e/o Progetti, è tenuto a:
 - a) fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale;
 - b) pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.
2. Tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che nel progetto formativo di tirocinio.
3. I soggetti ospitanti sono soggetti ai limiti numerici e di attivazione previsti all'articolo 7.

Articolo 22

Comunicazioni obbligatorie.

1. I tirocini di cui alla presente sezione sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 13 da parte del soggetto ospitante.
2. Il soggetto ospitante deve effettuare la comunicazione obbligatoria, preventiva, di avvio del tirocinio entro 15 giorni dalla richiesta di permesso di soggiorno e darne tempestiva conferma al soggetto promotore.

Articolo 23

Indennità di partecipazione.

1. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione al tirocinio ai sensi dell'articolo 11.
2. In ogni caso, le spese di vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennità di partecipazione e devono essere calcolate a parte.

Articolo 24

Convenzione e progetto formativo.

1. I tirocini di cui alla presente sezione sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti ai sensi dell'articolo 10, alle quali sono allegati i progetti formativi.
2. I documenti di cui al comma 1 sono redatti secondo i modelli regionali pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell'apposita sezione lavoro ed inviati alla competente Struttura regionale ai fini dell'apposizione del visto sul progetto formativo, ai sensi dell'articolo 40, comma 10, del DPR 394/1999.
3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di visto, oltre alla convenzione e al progetto formativo, devono essere allegati:
 - a) la fotocopia del passaporto del tirocinante (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) in corso di validità e con scadenza di almeno 3 mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno 3 mesi);
 - b) i titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae tradotto in lingua italiana o francese;
 - c) l'Attestato di frequenza di corsi di lingua italiana (se posseduto);
 - d) la copia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà contenente gli elementi anagrafici identificativi del soggetto ospitante.

Articolo 25

Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi.

1. Come previsto dal combinato disposto dell'articolo 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. 286/1998 e dall'articolo 40, comma 9, lett. a) del DPR 394 del 1999, a favore delle persone straniere residenti all'estero possono essere attivati tirocini "funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale".
2. A tal fine il progetto formativo individuale, deve esplicitare il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.
3. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
4. L'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il "completamento di un percorso di formazione professionale", da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia.

Articolo 26

Moduli formativi obbligatori.

1. Il progetto formativo deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, che devono essere per lo meno finalizzate:
 - a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta;
 - b) all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 27

Procedura per l'apposizione del visto regionale sul progetto formativo di tirocinio.

1. I soggetti promotori devono inviare alla struttura regionale competente, unitamente alla richiesta di visto al progetto formativo, due originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante e due originali del progetto formativo redatti sugli appositi modelli di cui all'articolo 24, comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del visto al progetto formativo, la struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente disciplina provvedendo all'approvazione della domanda di tirocinio mediante apposizione del visto regionale ovvero al suo diniego. L'approvazione o il diniego della domanda vengono adottati con provvedimento dirigenziale.
3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, la struttura regionale competente richiede le necessarie integrazioni fissando il termine di giorni trenta per la trasmissione delle stesse a pena di archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni previsto per l'apposizione del visto regionale.
4. Dopo l'apposizione del visto regionale, un originale della convenzione e del progetto formativo è trattenuto dalla struttura regionale competente, l'altro viene restituito al soggetto promotore. La struttura regionale competente provvede ad inserire nell'apposita piattaforma informatica nazionale i previsti dati e documenti.
5. Il soggetto ospitante ha la responsabilità di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorità regionale competente è presentato dal tirocinante alla rappresentanza diplomatica o consolare competente ai fini del rilascio del visto di ingresso.
6. La richiesta del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente deve avvenire entro sei mesi dalla validazione del progetto formativo da parte della competente struttura regionale competente. Decorso tale termine, il visto regionale perde la sua validità e la domanda di tirocinio si intende archiviata.
7. L'eventuale revoca del visto di ammissibilità del progetto formativo viene tempestivamente segnalata dalla struttura regionale competente caricando il relativo provvedimento di revoca nell'apposita piattaforma informatica per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio qualora sia antecedente al rilascio del visto di ingresso, e più in generale per garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.

8. Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto al progetto formativo sia invece successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, la competente struttura regionale competente provvede a caricare nell'apposita piattaforma informatica il provvedimento di revoca dandone tempestiva e formale informazione alla competente Rappresentanza diplomatica consolare, affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in corso di validità ed alla relativa segnalazione nell'apposita piattaforma informatica.

Articolo 28

Rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio.

1. Il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri ex articolo 9, comma 8, della legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del d.l. 28 giugno 2013, n. 76.
2. Alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto o altro documento d'identità equivalente della persona straniera, un originale della convenzione e del progetto formativo redatto ai sensi della presente disciplina e vistato dalla Regione.
3. La disponibilità dei mezzi di sussistenza da dimostrare nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, secondo gli importi monetari fissati nella Direttiva del M.Int. 1° marzo 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2000), può essere comprovata (nella sua totalità o in via concorrente) in riferimento al vitto, all'alloggio e all'indennità di partecipazione corrisposti al tirocinante in base alla normativa regionale in materia di tirocini e risultanti dal progetto formativo.
4. Per favorire i controlli e le verifiche di competenza delle Rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, la Regione rende direttamente disponibili a tali Rappresentanze l'atto regionale con cui viene vistato il progetto di tirocinio e la documentazione allegata all'atto stesso, tramite l'apposita piattaforma informatica.
5. Entro novanta giorni dalla data di richiesta del visto di ingresso da parte della persona straniera la rappresentanza diplomatica consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui sopra, rilascia il visto di ingresso per tirocinio, previa verifica dei presupposti previsti dall'ordinamento italiano, dandone comunicazione telematica alla Regione, al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed al Ministero dell'Interno attraverso l'apposita piattaforma informatica.
6. La persona straniera viene informata dalla rappresentanza diplomatica consolare dell'obbligo di richiedere al Questore, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

Articolo 29

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria.

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, e le misure e sanzioni già previste in materia di tirocini dalla vigente normativa statale e regionale, la Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, prevenendo forme di abuso dell'istituto.

2. La Regione si impegna a promuovere, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli da effettuare presso i soggetti promotori e le aziende ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto.

Articolo 30

Sistema di monitoraggio.

1. La Regione si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere residenti all'estero, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie ed ai fini della programmazione triennale dei contingenti di ingresso.
2. Sempre ai fini del monitoraggio complessivo, il Ministero degli affari esteri (anche tramite le proprie rappresentanze diplomatico consolari) mette a disposizione nell'apposita piattaforma informatica tutte le informazioni inerenti il rilascio del visto di ingresso per tirocinio, distinte per Regione.
3. Il Ministero dell'Interno inserisce nella stessa piattaforma informatica i dati relativi ai permessi di soggiorno per tirocinio rilasciati a livello territoriale.

SEZIONE C

Tirocini di inclusione sociale (Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”).

Articolo 31

Definizione.

1. Oltre alle tipologie espressamente previste nella Sezione A, articolo 1, comma 4, lettera f), della presente disciplina la Regione, in armonia con quanto previsto dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015, istituisce i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di:
 - a) persone gravemente disabili o in situazione di grave svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari;
 - b) persone beneficiarie di misure di inclusione attiva.

Tali interventi saranno denominati “tirocini di inclusione”.

2. Ai fini dei tirocini di inclusione, per “persone in carico ai competenti servizi socio-sanitari” si intendono coloro che, trovandosi in situazione di difficoltà, si siano rivolti ai servizi socio sanitari competenti per elaborare un progetto volto a rimuovere le cause di disagio. Per tali persone i servizi competenti rilasciano un’attestazione di disagio sociale ed una precisa richiesta di attivazione di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale. Nell’attestazione i servizi sociosanitari dichiarano di avere in carico la persona e di esercitare la propria funzione in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

Articolo 32

Monte ore e durata del tirocinio di inclusione.

1. La durata dei tirocini di inclusione non può, di norma, essere superiore a 24 mesi e non può prevedere un impegno superiore a 20 ore settimanali.
2. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie di questa tipologia di tirocinio, la Regione Valle d’Aosta e nello specifico il servizio competente in materia di inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate può autorizzare, al solo fine di garantire l’inclusione, l’autonomia e la riabilitazione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità. La valutazione circa l’opportunità di ammettere a proroga, anche oltre i 24 mesi, potrà avvenire esclusivamente a seguito di precisa e motivata richiesta a cura del soggetto promotore e dei servizi socio-sanitari che hanno in carico il tirocinante.

Articolo 33

Modalità di attivazione.

1. I tirocini di inclusione sono regolati da una convenzione da stipularsi tra soggetto ospitante e soggetto promotore. Alla convenzione dovrà essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante, concordato con il servizio socio sanitario competente, progetto che dovrà essere sottoscritto da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio:
 - a) tirocinante;
 - b) soggetto ospitante;
 - c) soggetto promotore.
2. Il progetto personalizzato dovrà contenere almeno le seguenti sezioni:
 - a) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell’azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
 - b) elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell’azienda (codici di classificazione ATECO) o dell’amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell’importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;
 - c) motivazioni a supporto dell’attivazione del tirocinio di inclusione;
 - d) specifiche del progetto personalizzato:
 - i. competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
 - ii. competenze professionali di base e trasversali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, articolo 4, comma 67, ed eventuale livello EQF;
 - iii. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
 - iv. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.
3. I soggetti promotori predispongono e trasmettono alla Regione, tramite il Portale Lavoro per te, la convenzione e il progetto formativo di cui al precedente comma 1 che la Regione medesima mette a disposizione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del lavoro e delle organizzazioni sindacali.
4. In caso di malfunzionamento o non funzionamento del predetto Portale Lavoro per te, il soggetto promotore è tenuto a garantire la trasmissione dei documenti di cui al precedente comma 3 con l’ausilio di altri mezzi (pec, posta, fax, ecc.).

Articolo 34

Modalità di attuazione.

1. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini di inclusione, a seguito di un congruo periodo di sperimentazione, la Regione potrà definire, con un atto del Dirigente della Struttura competente, misure di agevolazione, di tutela e modalità organizzative al fine di garantire l'inclusione sociale, l'autonomia della persona e la riabilitazione.
2. Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di inclusione, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite delle convenzioni di cui articolo 11, comma 2, della legge n. 68/99 per il soggetto ospitante.

Articolo 35

Indennità.

1. Per i tirocini di cui al presente Accordo, l'indennità non è obbligatoria ed in ogni caso non potrà superare 4,00 Euro all'ora; l'indennità potrà essere erogata per le sole ore di effettiva presenza. L'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato.
2. L'indennità è corrisposta, di norma, da parte del servizio socio-sanitario che ha in carico il tirocinante.

Articolo 36

Monitoraggio/Valutazione dei risultati.

1. La Regione, d'intesa con il Ministero, partecipa al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati, anche attraverso la comunicazione obbligatoria, relativamente alla presa in carico dei soggetti svantaggiati coinvolti nei tirocini di inclusione, per la verifica in itinere del percorso.

Articolo 37

Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Sezione si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nelle Sezione A.

SEZIONE D

Tirocini estivi extracurricolari

Articolo 38

Definizione

1. I tirocini estivi extracurricolari, promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche, sono rivolti a studenti, che abbiano compiuto 16 anni, regolarmente iscritti al secondo ciclo di istruzione. Tali tirocini hanno finalità orientative e formative e intendono agevolare l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
2. La Regione, per il tramite del Dipartimento competente, si riserva la facoltà di prevedere, per i tirocini di cui alla presente sezione, requisiti e modalità di partecipazione differenziati in ragione di specifiche finalità.
3. Per essere avviato ad un tirocinio estivo, non è richiesto lo stato di disoccupazione.
4. I tirocini estivi non configurano un rapporto di lavoro ma, in quanto tirocini extra curricolari, sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie di cui alla normativa vigente.
5. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante sottoscrivono apposita Convenzione che stabilisce diritti e doveri delle parti coinvolte.
6. I tirocini estivi si realizzano sulla base di un progetto formativo individuale concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, in cui sono definite le modalità di attuazione.
7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente sezione, si richiamano le disposizioni di cui alla Sezione A.

Articolo 39

Durata e limiti

1. La durata minima del tirocinio estivo è pari a 14 giorni.
2. Il tirocinio estivo si svolge durante la pausa estiva e la durata massima, proroghe comprese, è individuata nell'arco temporale compreso tra il giorno successivo al termine delle lezioni dell'anno scolastico/formativo in corso e il giorno precedente l'inizio delle lezioni dell'anno successivo.
3. Il tirocinio estivo può essere prorogato, fino ad un periodo massimo complessivo di tre mesi, nel rispetto della durata massima di cui al comma precedente. La proroga deve essere motivata e prevedere un'adeguata modifica degli obiettivi formativi.
4. Lo stesso tirocinante può essere ospitato per massimo 2 periodi estivi presso lo stesso soggetto ospitante. In tal caso il progetto formativo dell'anno successivo deve completare l'acquisizione delle competenze e/o l'esercizio delle attività non svolte nell'anno precedente.
5. È consentito al tirocinante di svolgere nel periodo estivo più di un tirocinio per lo stesso profilo professionale, nonché di svolgere più tirocini per profili professionali diversi.

6. Il soggetto ospitante può accogliere più tirocinanti con lo stesso profilo professionale o con diversi profili professionali.
7. Il periodo di tirocinio estivo non preclude la possibilità, al termine del ciclo di studi, di attivare, anche presso lo stesso soggetto ospitante, un tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento lavorativo secondo le modalità stabilite dalla Sezione A.
8. Ai fini del rispetto dei limiti numerici fissati dall'articolo 7 della sezione A, i tirocini estivi attivati ai sensi della presente disciplina sono esclusi dal computo dei tirocini attivati.
9. Il soggetto ospitante con un numero di dipendenti superiore a 7, può attivare tirocini estivi nella misura del 15% del numero dei dipendenti, compresi i lavoratori stagionali a tempo determinato e i somministrati stagionali, con arrotondamento all'unità superiore. Il soggetto ospitante senza dipendenti o con un numero di dipendenti inferiore o pari a 6 può attivare un solo tirocinio.

Articolo 40

Indennità di partecipazione

1. Il tirocinante ha diritto ad un'indennità di partecipazione al tirocinio non inferiore a 600,00 euro lordi mensili per un impegno di 40 ore settimanali. Tale importo è proporzionalmente ridotto in relazione all'impegno del tirocinante, fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali. Qualora il tirocinio sia attivato in relazione a particolari figure professionali il cui impegno settimanale sia inferiore alle 20 ore, l'importo può essere ulteriormente ridotto, dandone adeguata motivazione nella Convenzione. I soggetti coinvolti possono comunque concordare indennità di importo superiore.
2. La Convenzione stabilisce se l'erogazione dell'indennità è a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante o sostenuta da entrambi e, in tal caso, riporta la misura di compartecipazione ovvero se la stessa è sostenuta anche parzialmente con fondi regionali o comunitari.